



ISTITUTO  
NAZIONALE  
DOCUMENTAZIONE  
INNOVAZIONE  
RICERCA EDUCATIVA

Il Direttore Generale

via M. Buonarroti 10  
50122 Firenze  
Centralino +39 055 23.80.301  
www.indire.it

Firenze 24/08/2016  
Decreto n. 808

(PA Digitale – Procedura n. 59/2016)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E 54 COMMA 4 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II PER PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI CORREZIONE BOZZE, IMPAGINAZIONE, STAMPA, CONSEGNA E REALIZZAZIONE IN FORMATO EPUB, DI RAPPORTI DI RICERCA DI INDIRE ED ERASMUS+ CON 3 (TRE) OPERATORI ECONOMICI PER LA DURATA DI 3 (TRE) ANNI. – CIG: 6772152C9C – CUP: B59J16000280006

Determina a contrarre

IL DIRETTORE GENERALE

*hmm*  
**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;

**RILEVATO** che con D.M 21 dicembre 2012 (trasMESSO con nota prot A00UFGAB n. 0026901) è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a firma del Ministro dell'Istruzione;

**VISTA** la nomina del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera Commissariale n. 15 del 28 febbraio 2013, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 03 luglio 2013;

**VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

**INDIRE**

Codice fiscale 80030350484  
Posta elettronica certificata: indire@pec.it  
Codice IPA: UF46QB

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nonché il DPR. 207/2010, in parte abrogato con l'entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo;

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. R.D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

**RICHIAMATO** il "documento preliminare di progetto" (nota prot. n. 14021/P9 del 21.06.2016) predisposto dal dott. Massimo Faggioli, previa consultazione delle aree di ricerca interessate al servizio in oggetto e previa approfondita istruttoria circa le effettive esigenze dell'Ente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente tutti gli elementi tecnici di dettaglio inerenti il servizio oggetto della espletanda procedura di gara (all. 1);

**PRESO ATTO** che, come attestato dalla relazione di cui sopra, la conclusione di un accordo quadro si rende necessaria in quanto INDIRE ed Erasmus+ producono una serie di pubblicazioni dei propri studi, analisi e monitoraggi da diffondere a terzi;

**PRESO ATTO** che, a titolo esemplificativo, al momento, le attività delle Aree di ricerca di INDIRE prevedono la produzione dei report finali dei progetti PON Disciplinari;

**CONSIDERATO** altresì che la natura stessa di INDIRE quale istituto di ricerca pone alla base dei propri obiettivi la diffusione dei risultati raggiunti, sia a fini informativi nei confronti di una ampia platea di *stakeholders*, sia a fini formativi per coloro che partecipano ai piani di formazione portati avanti dall'Istituto, andando così a delineare la necessità di produrre varie tipologie di report, studi e pubblicazioni;

**CONSIDERATA** l'omogeneità e la standardizzazione dei servizi oggetto dell'affidamento e la necessità di garantire comunque l'efficienza dell'azione amministrativa eseguendo cumulativamente una sola volta i procedimenti amministrativi necessari per l'affidamento dei servizi medesimi;

**CONSIDERATO** che, per le sopraesposte ragioni, l'Accordo Quadro previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 si sostanzia come l'istituto che meglio risponde alle esigenze dell'intestato Ente con riferimento al servizio di monitoraggio e valutazione nell'ambito delle attività progettuali di INDIRE;

**CONSIDERATO** che la stipulazione di un accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare le richieste del servizio oggetto dell'affidamento nei limiti di importo definito dall'accordo stesso;

**CONSIDERATO** che l'accordo quadro realizza una maggiore efficienza amministrativa perché consente l'effettivo accorpamento di una serie di procedure di acquisizione, sicché i molteplici subprocedimenti amministrativi, che dovrebbero essere espletati per ciascuna singola acquisizione ripetuta (predisposizione dei termini contrattuali, bandi e pubblicazioni legali, operazioni valutative, ecc), sono eseguiti cumulativamente una sola volta (o comunque nell'ambito della stessa procedura);

**CONSIDERATO** che una volta che il primo stadio della procedura è completato, i tempi necessari per addivenire all'effettiva esecuzione contrattuale sono di gran lunga più brevi, sicché diminuisce sia il rischio di

mancata soddisfazione di un bisogno improvviso - perché i fornitori sono già stati individuati e sono parti di un accordo quadro - sia il pericolo di dover intraprendere procedure urgenti;

**RITENUTO** necessario concludere un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4 lett. a) del predetto Decreto Legislativo che stabilisce espressamente che "l'accordo quadro concluso con più operatori economici e' eseguito secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro";

**VISTO** il comma 4 lett a) dell'art. 54 citato, il quale, nell'individuare l'operatore economico cui affidare il singolo appalto stabilisce che tale scelta "avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione";

**CONSIDERATO** che, in aderenza ai principi di economicità, parità di trattamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, il criterio meglio rispondente alle esigenze di INDIRE è quello "a cascata" ovvero quel criterio in base al quale tutti i singoli contratti vengono affidati all'operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale, e che, solo in caso di impossibilità del suddetto operatore economico il contratto verrà aggiudicato al primo concorrente che segue in graduatoria;

**VISTA** la richiesta, di cui allegato modulo B del Dott. Massimo Faggioli, di provvedere all'affidamento dei servizi di impaginazione, correzione bozze, stampa, consegna e realizzazione in formato epub, di pubblicazioni inerenti le attività di ricerca condotte da INDIRE e da Erasmus+;

**RILEVATO** che il suddetto modulo B debitamente compilato e inserito digitalmente sulla PA Digitale (numero proposta 198 del 11.04.2016) ha compiuto tutto l'iter procedimentale ed acquisita, altresì, l'autorizzazione a procedere del Direttore Generale dell'Ente (atto finale n. 171 del 13.04.2016);

**VISTO** l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale "Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139";

**DATO ATTO** che, nel caso specifico, non è possibile procedere ad una suddivisione in lotti funzionali dei servizi di monitoraggio, poiché la stessa non appare funzionale ed economicamente vantaggiosa per l'Istituto, oltre a non derivarne alcuna utilità o convenienza per l'Amministrazione;

**CONSIDERATO** inoltre che, in caso di frazionamento, l'Ente si vedrebbe costretto a gestire più affidamenti sia in fase di gara che di esecuzione degli eventuali contratti, con tutte le conseguenti maggiori spese connesse, nonché le difficoltà e problematiche derivanti dal coordinamento e gestione di più appalti;

**CONSIDERATO** altresì che dal frazionamento potrebbe derivare un rischio più elevato di contenzioso conseguente alla stipula ed esecuzione di più contratti;

**DATO ATTO** che le ragioni tecniche ed oggettive che rendono impossibile il frazionamento dell'appalto in lotti funzionali, si ricavano dalla descrizione di dettaglio dei servizi e delle forniture già contenuta nella relazione succitata, dalla quale emerge con chiarezza la stretta interconnessione e la conseguente inscindibilità dei servizi stessi;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto quale base d'asta per la procedura in oggetto per 4 (quattro) anni è pari a 207.540,00 € IVA al 22% esclusa;

**RILEVATO** in particolare che la congruità dell'importo da porre a base d'asta è stata valutata e definita dalla Dott. Massimo Faggioli, la quale ha espletato la necessaria istruttoria preventiva, tramite indagine di mercato informale, secondo quanto dichiarato nella relazione già richiamata nella quale è stata svolta apposita analisi dei costi a cui si fa rinvio;

**CONSIDERATO** che la procedura di gara individuata per l'individuazione degli OO.EE con cui concludere l'Accordo Quadro in oggetto è la "procedura aperta", prevista e disciplinata dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTI** gli artt. 72, 73 e 74 del D.Lgs. 50/2016 che disciplinano le modalità e i termini di pubblicazione dei documenti di gara;

**PRESO ATTO** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 *"fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione"*;

**CONSIDERATO** che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto di cui al predetto art. 73 comma 4;

**PRESO ATTO** altresì che ai sensi del citato comma 11 *"fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21"*.

**CONSIDERATO** pertanto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 comma 7 del d.lgs. 163/2006 *"Gli avvisi e i bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale"*;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al bando di gara, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto;

**PRESO ATTO** inoltre che, stante il fatto che ad oggi, su CONSIP non è attiva alcuna convenzione per tale tipologia di servizio, non è necessario chiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 510, della legge 298/2015 posto che lo stesso si applica solo "qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

**PRESO ATTO** che nell'esecuzione del servizio in oggetto non vi sono rischi da interferenze ex art. 26 D.Lgs n. 81/2008;

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'art. 2 della Delibera ANAC del 22 dicembre 2015, in base al quale ai fini dell'attivazione della succitata procedura è dovuto il pagamento a favore dell'A.N.A.C da parte di INDIRE di € 225,00 e il pagamento da parte degli operatori economici all'A.N.A.C. di € 20,00;

**VISTO** l'art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 a tenore del quale *"fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2 [31 dicembre 2016], le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC."*;

**CONSIDERATO** che, ad oggi, non risulta ancora emanato il predetto decreto di cui all' art. 81 comma 2 e che, pertanto, per il controllo dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici INDIRE utilizzerà la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC;

**VISTO** l'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 che prevede che *"le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro"*;

**RITENUTO** adeguato, visto anche l'importo complessivo della procedura di gara, stabilire in € 500,00 l'importo della predetta sanzione;

**VISTO** l'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a tenore del quale *"al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea"*;

**RITENUTO** pertanto opportuno utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per l'autodichiarazione da parte degli OO.EE dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

**DATO ATTO** che il pagamento delle fatture delle singole commesse verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B e C del DM 55/2013,

e verrà effettuato mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva;

**DATO ATTO** che non sarà in alcun modo possibile, da parte dell'intestato Ente, effettuare anticipi o pagamenti in contanti;

**CONSIDERATO** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 *"i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture devono essere stipulati, a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L. n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva in ogni caso la facoltà di:

- a) procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto quadro, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l'obbligo assoluto di adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni;
- b) valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato;
- c) procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP;
- d) recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;

**RICHIAMATI** tutti gli atti di gara e più precisamente:

- il bando di gara (all. 2);
- il disciplinare di gara (all. 3)
- il capitolato tecnico (all. 4),
- il modulo di domanda di partecipazione (all. 5)

- il documento di gara unico Europeo (DGUE), all. 6
- lo schema di offerta economica (all. 7);
- lo schema di offerta tecnica (all. 8);
- lo schema di contratto di accordo quadro (all. 9);

**RILEVATA** la particolarità della modalità di affidamento del servizio (Accordo Quadro) per cui non è possibile conoscere preventivamente, al momento dell'affidamento del servizio, il numero dei contratti che eventualmente verranno stipulati;

**DATO ATTO**, alla luce di quanto precede, che non è quindi possibile stabilire a priori l'importo del singolo affidamento e il capitolo di bilancio e progetto (se del caso) su cui dovranno essere imputate le relative spese poiché ciò dipenderà dallo specifico progetto o attività cui le forniture saranno concretamente riconducibili e che, pertanto, la verifica della copertura finanziaria verrà effettuata solo in fase di autorizzazione alla richiesta di fornitura;

**CONSIDERATO** che, in mancanza della suddetta copertura la richiesta di espletamento del servizio non verrà autorizzato e di conseguenza non si procederà ad alcun servizio da parte dell'operatore economico prescelto e pertanto non si genererà alcun costo per l'Amministrazione;

#### **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto attestato nel Documento preliminare di progetto (cfr. all. 1);
- di indire una procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell' art. 60 del d.lgs. 50/2016 finalizzata alla selezione di 3 (tre) operatori economici con i quali verrà stipulato un accordo quadro, ex art. 54 comma 4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 per la durata di 3 anni avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di monitoraggio e valutazione nell'ambito delle attività progettuali di INDIRE con aggiudicazione a favore dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- di dare atto che potranno partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economici dettagliati nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico;
- di approvare, pertanto, i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente procedura:
  - il Documento preliminare di progetto (cfr. all. 1);
  - il Bando di Gara (cfr. all. 2);
  - il disciplinare di gara (cfr. all. 3);
  - il capitolato tecnico (cfr. all. 4);

- il modulo di domanda di partecipazione (cfr. all. 5);
  - il documento di gara unico Europeo (DGUE), (cfr. all. 6);
  - lo schema di offerta tecnica (cfr. all. 7);
  - lo schema di offerta economica (cfr. all. 8);
  - lo schema di contratto di accordo quadro (cfr. all. 9);
- di utilizzare, quale metodo per la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici il sistema AVCPass istituito presso l'ANAC;
- di fissare, in € 500,00, l'importo della sanzione di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che gli allegati dal n. 2 al n. 9 verranno pubblicati, in forma integrale, sul sito istituzionale dell'Ente ([www.indire.it](http://www.indire.it)) sezione "bandi e contratti" nello spazio appositamente dedicato alla presente procedura di gara;
- di dare atto che il Bando di Gara verrà pubblicato:
- per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici;
  - sul profilo di committente [www.indire.it](http://www.indire.it);
  - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20,
- di nominare responsabile unico del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa Francesca Sbordonì, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- di dare atto che per ogni singolo appalto specifico derivato dall'Accordo Quadro verrà acquisito un apposito CIG derivato;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto di accordo quadro verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;
- di dare atto che il pagamento delle fatture relative ai singoli appalti verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B e C del

DM 55/2013, e sarà effettuato mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva e che non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti;

- di dare atto che il presente decreto verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, anche all'Ufficio dei Servizi finanziari, pur non comportando alcuna prenotazione/impegno di spesa.

- di dare atto che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016, tutti gli atti della procedura verranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, [www.indire.it](http://www.indire.it)

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli



